



Bruxelles, 17.2.2014  
COM(2014) 91 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**ALLEGATO I  
ACCORDO**

**SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un  
accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo  
e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia  
all'Unione europea**

**ALLEGATO I**

ACCORDO  
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

L'UNIONE EUROPEA,  
  
IL REGNO DEL BELGIO,  
  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
  
LA REPUBBLICA CECA,  
  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
  
L'IRLANDA,  
  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
  
IL REGNO DI SPAGNA,  
  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
  
L'UNGHERIA,  
  
MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso “gli Stati membri dell’Unione europea”,

L'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA?

in appresso “gli Stati EFTA”,

in appresso denominati congiuntamente “le attuali Parti contraenti”,

e

## LA REPUBBLICA DI CROAZIA?

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE");

considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

### ARTICOLO 1

1. La Repubblica di Croazia diventa Parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata "nuova Parte contraente".
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova Parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

### ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
  - a) Preambolo

- i) Nell'elenco delle Parti contraenti, dopo la Repubblica francese è aggiunto quanto segue:

“LA REPUBBLICA DI CROAZIA,”

- ii) prima di UNGHERIA sono soppressi i termini “LA REPUBBLICA DI”;

- b) articolo 2:

i) la lettera f) è soppressa.

- ii) dopo la lettera e), è aggiunto il testo seguente:

“f) con “atto di adesione del 9 dicembre 2011” si intende l’“atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.”;

- c) articolo 117:

il testo dell’articolo 117 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell’addendum al protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter e nell’addendum al protocollo 38 ter.”;

- d) articolo 129:

- i) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“A seguito dell’allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.”;

- ii) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”.

## 2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL’ACCORDO SEE

a) Il protocollo 4 relativo alle norme di origine è modificato come segue:

i) l’allegato IV bis (Testo della dichiarazione su fattura) è modificato come segue:

aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura è inserito il testo seguente:

“Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ...  
<sup>(1)</sup> izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi...  
<sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla.”;

ii) l’allegato IV ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) è modificato come segue:

aa) prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED è inserito il testo seguente:

“Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ...  
<sup>(1)</sup> izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...  
<sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with .....(nome del paese/dei paesi)  
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>”.

b) Al protocollo 38 ter è aggiunto il testo seguente:

**“ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER  
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI  
CROAZIA**

*Articolo 1*

1. Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

*Articolo 2*

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un’unica quota dalla data di entrata in vigore dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull’applicazione provvisoria del medesimo.”

- c) Il testo del protocollo 44 è sostituito dal seguente:

**“SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO  
DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

1. Applicazione dell’articolo 112 dell’accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L’articolo 112 dell’accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:



- a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
- b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

## 2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.”.

## ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "l'atto di adesione del 9 dicembre 2011"), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate:

“– 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).”.

3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini “, modificato da:” o “, modificata da:”, a seconda dei casi.

4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova Parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

#### ARTICOLO 4

1. Le disposizioni contenute nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, di cui all'allegato B del presente accordo, sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

#### ARTICOLO 5

Ogni Parte del presente accordo può sottoporre qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione per trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

#### ARTICOLO 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalla nuova Parte contraente conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della nuova Parte contraente, purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i relativi protocolli seguenti:

- (a) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
- (b) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e
- (c) protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

#### ARTICOLO 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, islandese e norvegese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi delle Parti dell'accordo.

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI DI CUI ALL'ACCORDO SEE MODIFICATO  
dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

- Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

- Punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

- Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

- Punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

nell'allegato XX (Ambiente):

- Punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

## PARTE II

### ALTRE MODIFICHE DEGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le modifiche seguenti:

nell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

- (1) nel capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (2) nel capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (3) nel capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (4) nel capitolo XXV, punto 3 (Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

alla voce “PERIODO TRANSITORIO”, i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato VIII (Diritto di stabilimento):

alla voce “PERIODO TRANSITORIO”, i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato IX (Servizi finanziari):

al punto 31b (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione):

al punto 5cm (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

alla voce “PERIODO TRANSITORIO”, i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato XIII (Trasporti):

- (1) al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (2) al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (3) al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (4) al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato XV (Aiuti di Stato):

- (1) alla voce “ADATTAMENTI SETTORIALI”, i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;
- (2) alla voce “PERIODO TRANSITORIO”, i termini “o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005” sono soppressi;

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;

nell'allegato XX (Ambiente):

- (1) al punto 1f (Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (2) al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (3) al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (4) al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (5) al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (6) al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (7) al punto 32f (Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi;
- (8) al punto 32fa (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), i termini "o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005" sono soppressi.

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE sono così modificati:

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

- 1) Nel capitolo I, parte 1.1, punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione IV).”

- 2) Nel capitolo I, parte 6.1, punto 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II).”

- 3) Nel capitolo I, parte 6.1, punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione II).”

- 4) Nel capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:



“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione I).”

- 5) Nel capitolo III, parte 1, punto 10 (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III).”

- 6) Nel capitolo III, parte 1, punto 12 (Direttiva 2002/55/CE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 5, Sezione III).”

#### Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

- 1) Nel capitolo XII, punto 54zr (Direttiva 2001/113/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 4, Sezione I, Punto 1).”

- 2) Nel capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 1).”

- 3) Nel capitolo XV, punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione VI).”

#### Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)

Alla voce “PERIODO TRANSITORIO”, tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).”

## Allegato VIII (Diritto di stabilimento)

Alla voce “PERIODO TRANSITORIO”, tra i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).”

## Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)

Dopo i paragrafi della voce “PERIODO TRANSITORIO” è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 3).”

## Allegato XIII (Trasporti)

Al punto 53a (Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 1).”

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL’ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

## Allegato XV (Aiuti di Stato)

Alla voce “ADATTAMENTI SETTORIALI” è aggiunto il testo seguente:

“Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.”

## Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

Alla voce “ADATTAMENTI SETTORIALI” è aggiunto il testo seguente:

“Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto di proprietà intellettuale) dell’allegato IV dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011.”

## Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il paragrafo relativo ai meccanismi di salvaguardia è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 2).”

## Allegato XX (Ambiente)

1) Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 2).”

2) Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione IV, Punto 1).”

3) Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie e prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 2).”

- 4) Al punto 21ab (Direttiva 1999/13/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione V, Punto 1).”

- 5) Al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione I, Punto 1).”

- 6) Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio), dopo i paragrafi relativi alle disposizioni transitorie è inserito il testo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (Allegato V, Capitolo 10, Sezione III).”